

IT

P-001454/2024

Risposta del vicepresidente esecutivo Maroš Šefčovič  
a nome della Commissione europea  
(14.10.2024)

1. Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di garantire una corretta gestione dei rifiuti, che consiste anche nel preparare per il riutilizzo o riciclare almeno il 65 %<sup>1</sup> e nel collocare in discarica non più del 10 %<sup>2</sup> dei rifiuti urbani entro il 2035. L'incenerimento con recupero di energia può essere un trattamento adeguato dei rifiuti residui non riciclabili<sup>3</sup> estraendo energia e materiali pregiati, sottraendoli al collocamento in discarica o allo scarico abusivo e riducendo le emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento di altro genere. Al fine di allineare le infrastrutture per la gestione dei rifiuti agli obiettivi di riciclaggio, è opportuno evitare l'eccesso di capacità nel trattamento dei rifiuti residui. Non ci sono dati che indicano che questo inceneritore contribuirebbe a una sovraccapacità di incenerimento o causerebbe danni significativi agli obiettivi ambientali dell'UE.

2. Le decisioni sul tipo e sull'ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sono di competenza degli Stati membri e rientrano nei loro piani di gestione dei rifiuti intesi ad attuare la normativa dell'Unione europea in materia, garantendo un elevato livello di protezione ambientale e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e dei principi di prossimità, autosufficienza e "chi inquina paga". Fatto salvo il ruolo della Commissione quale custode dei trattati, spetta in primo luogo agli Stati membri assicurare il rispetto del diritto dell'UE, anche per quanto riguarda la valutazione del possibile impatto ambientale dei progetti e la verifica dei singoli casi di potenziale violazione delle norme.

3. La gerarchia dei rifiuti stabilisce un ordine di priorità che favorisce la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo, seguite dal riciclaggio e solo successivamente dal recupero, compreso il recupero di energia, mentre l'opzione meno preferibile è lo smaltimento, come l'incenerimento senza recupero di energia e il collocamento in discarica<sup>4</sup>. La Commissione ritiene che il ruolo del recupero di energia nella gerarchia dei rifiuti sia ancora valido.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

<sup>2</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100).

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare" COM(2017) 34 final.

<sup>4</sup> Articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.